

## PROTOCOLLO DI ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI

Ai fini dell'ammissibilità dei rifiuti nella discarica di inerti gestita dalla Società Cerchio Chiuso S.r.l., è necessario rispettare le procedure indicate nel presente Protocollo che prevede le seguenti fasi:

1. Caratterizzazione di base del rifiuto da parte del produttore/detentore;
2. Verifiche di conformità e accettazione in discarica;
  - 2.1 Verifica di conformità;
  - 2.2 Verifica in loco da parte del gestore della discarica.

### 1.CARATTERIZZAZIONE DI BASE

Alla luce del vigente quadro normativo, il produttore/detentore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascun tipologia di rifiuti da conferire in discarica. Detta caratterizzazione deve essere effettuata prima del conferimento in discarica ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato.

Il produttore/detentore del rifiuto è conseguentemente tenuto alla compilazione e sottoscrizione, nel rispetto delle frequenze indicate all'articolo 2, comma 3, del D.M. 27/09/10 e s.m.i., di una scheda di caratterizzazione di base comprensiva di tutte le informazioni necessarie alla completa identificazione del singolo rifiuto che intende conferire in discarica di rifiuti inerti, che ricalchino i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10 e s.m.i.

Per i rifiuti che non sono ricompresi in tab. 1 del D.M. 27 settembre 2010, la scheda sarà inoltre corredata della documentazione relativa alla caratterizzazione analitica di cui al punto 3 dell'Allegato 1 al D.M. 27/09/10, a firma di tecnico abilitato, attestante la rispondenza dello specifico rifiuto ai criteri e definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2003 e articolo 5 del D.M. 27/09/10 e s.m.i..

Conformemente alle disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nell'allegato 3, punto 1.5 della D.G.R.L. n. 34 del 26 gennaio 2012, nel caso di rifiuti il cui CER preveda l'esistenza di una voce a specchio, il produttore/detentore è tenuto a fornire anche specifica comprova per l'identificazione del rifiuto come non pericoloso.

A tal riguardo si evidenzia che nel fornire tale comprova, il produttore/detentore dovrà tenere conto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 09 aprile 2018.

Laddove non sia necessario effettuare la caratterizzazione analitica, come previsto al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 27/09/10, il produttore/detentore deve fornire adeguata motivazione e documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono comunque ritenuti ammissibili in discarica per rifiuti inerti. Tale documentazione deve essere verificata ed accettata dal gestore dell'impianto di discarica.

Ovviamente per la caratterizzazione di base occorre preventivamente individuare se i rifiuti vengono generati regolarmente da un determinato impianto o attività, di modo da poter evidenziare variazioni minime delle proprietà dei rifiuti in relazione ai valori limite corrispondenti.

In questo caso la caratterizzazione di base va ripetuta a cura del produttore/detentore solo in caso di variazioni significative del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale, nel rispetto di quanto indicato dalle norme vigenti, ed il gestore della discarica ha il dovere di effettuare la verifica di conformità a garanzia del rispetto dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nel proprio impianto, secondo quanto indicato al punto 2.

Laddove invece i rifiuti non siano generati regolarmente, il produttore/detentore deve ripetere la caratterizzazione con le verifiche analitiche eseguite su campioni rappresentativi per ciascun lotto; in questo caso il gestore dell'impianto di discarica può anche omettere, a propria discrezione e quindi responsabilità, di effettuare la verifica di conformità.

Le attività che spettano al produttore/detentore del rifiuto possono riepilogarsi come segue:

- compilare e sottoscrivere il modulo della caratterizzazione di base del rifiuto che determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per il suo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. Nella compilazione della scheda, deve altresì essere resa

dichiarazione sull'impossibilità di sottoporre il rifiuto a operazioni di riciclo/recupero e sulla sua idoneità ad essere conferito in discarica per rifiuti inerti, in quanto conforme ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 5 del D.M. 27/09/10 e s.m.i. (All. 1):

- allegare al modulo di caratterizzazione di base il verbale di campionamento, per i materiali da sottoporre ad analisi, compilato e sottoscritto dal tecnico del laboratorio incaricato dal produttore/detentore. Il verbale tra le altre cose deve indicare il metodo di campionamento UNI 10802:2013, la qualità e la quantità del materiale rappresentato dal campione prelevato (All. 2);
- allegare per i materiali identificati con CER "voci a specchio" l'analisi di non pericolosità eseguita nel rispetto delle disposizioni di cui alla decisione 2014/955/UE, al regolamento (UE) n. 1357/ 2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, nonché al regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio dell'8 giugno 2017 e delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea agli stati membri nel documento recante orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 09 aprile 2018 (All. 3);
- allegare analisi del test di cessione di cui alla Tab. 2 al D.M. 27/09/2010 (All. 4);
- allegare analisi dei composti organici di cui alla Tab. 3 al D.M. 27/09/2010 (All. 5);
- allegare analisi del PCB, delle diossine e dei furani e degli altri inquinanti organici persistenti di cui al comma 2 dell'art. 5 del D.M. 27/09/2010 come modificato dal Regolamento Commissione UE 1342/2014/UE, che, con l'art. 1, sostituisce l'All. 4 del Regolamento n. 850/2004 citato al comma 2 dell'art. 5 del DM 27/09/2010 (All. 6);

La documentazione sopra citata è trasmessa al gestore della discarica prima del primo conferimento ovvero dopo l'ultimo trattamento effettuato, e va ripetuta:

- a) nel caso di rifiuti regolarmente generati, ad ogni variazione significativa del processo di origine o comunque con cadenza almeno annuale;
- b) nel caso di rifiuti non generati regolarmente, per ciascun lotto. In mancanza di tale trasmissione il gestore non è autorizzato ad accettare il conferimento.

## **2. VERIFICHE DI CONFORMITÀ' E ACCETTAZIONE IN DISCARICA**

Il gestore della discarica Soc. Cerchio Chiuso S.r.l., dopo aver accertato che la caratterizzazione fornita dal produttore/detentore dimostri che il singolo rifiuto sia conforme ai requisiti di legge per essere smaltito nella propria discarica e che le indicazioni fornite consentano di determinare in modo esaustivo le modalità di accettazione nell'impianto, è tenuto a porre in essere tutte le ulteriori misure di cautela per assicurare il contenimento dei possibili impatti ambientali, eseguendo:

- le verifiche di conformità di cui all'articolo 3 dello stesso D.M. 27/09/2010 e s.m.i. sui rifiuti da conferire presso il proprio impianto ai requisiti di legge ed alle prescrizioni indicate nell'atto autorizzativo rilasciato dall'autorità competente;
- le verifiche in loco di ogni carico di rifiuti all'atto di accesso al proprio impianto, ai sensi dell'art. 4 al D.M. 27/09/2010 e s.m.i.

### **2.1 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Il gestore della discarica Soc. Cerchio Chiuso S.r.l. effettua le verifiche di conformità con cadenza almeno semestrale o comunque ad ogni variazione significativa del processo di origine dei rifiuti che devono essere smaltiti in discarica.

Tale controllo va effettuato da parte del gestore della discarica con prelievo dei rifiuti in ingresso all'impianto di discarica ovvero anche presso la sede di produzione, nel rispetto delle procedure indicate dalle norme UNI EN 14899:2005 e UNI 10802:2013 e loro sottoposizione ad analisi e prove presso laboratorio di analisi accreditato.

La responsabilità del gestore della discarica Soc. Cerchio Chiuso s.r.l., con riferimento ai rifiuti di cui alla tab. 1 del D.M. 27/09/ 2010, non si esaurisce al solo controllo del codice CER ma deve essere tesa a verificare la congruità del rifiuto con le caratteristiche/natura del rifiuto stesso, e l'origine dello stesso, per escluderne la provenienza da attività di costruzione e demolizione di costruzioni trattate con materiali pericolosi, piuttosto che contaminate in misura significativa da sostanze pericolose inorganiche o organiche, ad esempio a causa

dei processi produttivi adottati nell'edificio, dell'inquinamento del suolo, dello stoccaggio e dell'impiego di pesticidi o di altre sostanze pericolose.

La verifica di conformità deve almeno prevedere:

- a) Esame della documentazione presentata dal produttore/detentore a cura del gestore della discarica.
- b) Eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti.
- c) Se dall'esame di quanto sopra il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene a categorie escluse dalla caratterizzazione analitica, il gestore della discarica procede tramite tecnico incaricato al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto d) successivo.
- d) Con frequenza minima semestrale il gestore della discarica provvede a prelevare un campione di rifiuto da conferire in discarica e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal D.M. 27 settembre 2010 e s.m.i. in base alla tipologia del rifiuto. In particolare, al fine di individuare i parametri critici nella verifica di conformità, il gestore deve utilizzare almeno due delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno:
  - un test di cessione per lotti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Tab. 2 al D.M. 27.9.2010 (All. 4);
  - analisi dei composti organici TOC, BTEX e OLI MINERALI di cui alla Tab. 3 al D.M. 27.9.2010 (All. 5);

Le suddette analisi andranno ripetute con frequenza almeno semestrale, ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e comunque ogni volta che viene ripetuta la caratterizzazione di base su tutti i C.E.R. autorizzati.

Un campione del rifiuto prelevato come sopra verrà conservato per un periodo di almeno 3 mesi presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi, a disposizione dell'autorità competente per le eventuali controverifiche del caso.

- e) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore della discarica confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire.
- f) Se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore della discarica evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, è sospesa l'autorizzazione ad accettare i conferimenti di tale rifiuto, fintanto che il produttore non comunichi in maniera esaustiva di aver messo in atto azioni correttive per garantire la conformità del rifiuto ai criteri di accettazione previsti dalle norme vigenti per il proprio impianto. Decorso 90 giorni in assenza di risposta esaustiva da parte del produttore/detentore, i conferimenti di tale rifiuto sono interrotti definitivamente.
- g) Eventuali risposte esaustive da parte del produttore/detentore dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti.
- h) Della sospensione o dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo.
- i) I risultati della verifica di conformità dovranno essere conservati dal gestore della discarica per un periodo di almeno cinque anni.

## 2.2 VERIFICA IN LOCO

Per quanto riguarda le verifiche in loco da effettuarsi al momento del conferimento di ogni carico, il personale addetto del gestore della discarica Soc. Cerchio Chiuso S.r.l. provvederà a:

- controllare l'autorizzazione al trasporto rifiuti e iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Questa operazione può essere espletata anche prima dell'arrivo del mezzo accedendo presso il sito web del suddetto Albo;
- controllare la documentazione del mezzo identificandolo con le targhe;
- controllare che il Formulario Identificazione Rifiuti (F.I.R.) sia correttamente compilato e rispecchi quanto riportato nella caratterizzazione di base fornita dal produttore;
- verificare visivamente il carico dei rifiuti, per verificarne la rispondenza a quanto riportato sulla caratterizzazione di base e sul F.I.R.;
- verificare il peso in entrata;
- accompagnare il mezzo presso l'area di discarica dove si dovranno scaricare i rifiuti;
- controllare che i tutti rifiuti scaricati siano simili a quelli precedentemente verificati;
- riaccompagnare il mezzo alla pesa in uscita per verificarne il peso ed effettuare l'accettazione compilando il F.I.R. nella parte riservata all'impianto di destinazione; una copia del F.I.R. accettato resterà al gestore Soc. Cerchio Chiuso S.r.l. per la registrazione dell'operazione sul registro di carico e scarico rifiuti, mentre le altre copie saranno rilasciate al conducente del mezzo.

Nel caso in cui nel corso dei vari controlli dovesse emergere la non conformità dei rifiuti o della documentazione con quanto indicato nella caratterizzazione di base si provvederà a respingere il carico, anche parzialmente, annotando sul F.I.R. quanto avvenuto e dandone comunicazione alla Regione e alla Provincia competenti, di cui alla lettera g), comma 3, art. 11 del D. Lgs. 36/03, oppure in caso di dubbi sulla conformità del rifiuto, lo stesso, sarà scaricato in apposita area delimitata per operazioni D15 in attesa delle ulteriori verifiche.